



ISTITUTO COMPRENSIVO VALDAGNO 2

Via Lungo Agno Manzoni, 17 - 36078 VALDAGNO (VI) - VIIC88000X - c.f. 85001390245

Telefono 0445-401048 fax 0445-401236

VIIC88000X@ISTRUZIONE.IT - VIIC88000X@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.icvaldagno2.gov.it



Prot. n. (vedi timbratura in alto)

Valdagno (vedi timbratura in alto)

Al personale Docente e ATA
Al DSGA- Al Sito
E, p.c. Al Presidente del Consiglio di Istituto
Al RLS di Istituto

Oggetto: obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale scolastico ai sensi dell'art. 9-ter del D.L. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021.

Si comunica che ai sensi dell'art. 9-ter c. 1 del D.L. 52/2021 (convertito dalla L. 87/2021), inserito dall'art. 1 c. 6 del D.L. 111/2021,

“dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2”.

Ai sensi del c. 2 del medesimo art. 9-ter *“il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.*

A tal fine il Personale scolastico, a decorrere dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2021, prima di prestare servizio nell'edificio scolastico, esibirà ogni giorno, al personale espressamente incaricato della verifica dal Dirigente Scolastico, unitamente a un documento di identità valido, la certificazione verde COVID-19 o apposita certificazione di esenzione dalla vaccinazione come previsto dall'art. 9-ter c. 3 del D.L. 52/2021 e dalla Nota del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309. Le modalità di verifica sono stabilite dal c. 4 del citato articolo.

Le seguenti indicazioni sono riferite al periodo precedente l'avvio delle lezioni e potranno essere modificate/integrate a seguito di eventuali chiarimenti da parte del Ministero.

1. È confermato che, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico, docente e non docente, dovrà possedere ed è tenuto a esibire la “Certificazione Verde Covid-19”, meglio nota come Green Pass.
2. Tale disposizione vige per tutto il personale che debba accedere, per qualsiasi motivo, agli edifici scolastici e agli uffici. La certificazione verde Covid-19 non è richiesta per le attività programmate in modalità online.
3. Il personale tenuto alla presa di servizio il giorno 1/9 dovrà essere munito di Green Pass.
4. È prevista la possibilità di esenzione dall'obbligo per motivi sanitari. In tal caso, gli interessati dovranno far pervenire tempestivamente alla segreteria l'apposita documentazione, prevista in formato cartaceo fino al 30/9/2021. Tale personale NON è soggetto alla effettuazione di tampone periodico, in quanto NON deve esibire il Green Pass.

Si riporta un riepilogo delle possibili posizioni del personale scolastico rispetto all'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19:

Vaccinato (una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo) Certificazione verde automatica (durata 9 mesi da completamento ciclo vaccinale). Può lavorare - ha il Green Pass e deve esibirlo

Guarito da Covid-19 Certificazione verde automatica (durata 6 mesi da avvenuta negativizzazione, probabile prolungamento a 12 mesi). Può lavorare - ha il Green Pass e deve esibirlo

Esentato dalla vaccinazione Certificazione di esenzione (fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe essere digitalizzata). Può lavorare (non necessita di tampone periodico) - NON deve esibire Green Pass

Personale che non rientra nelle prime tre categorie Certificazione verde dietro effettuazione di tampone (durata 48 ore). Può lavorare, ma deve continuare a effettuare il tampone periodicamente per garantirsi il rinnovo della certificazione verde

Assenza di certificazione verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore. Non può lavorare ed è sottoposto ai provvedimenti previsti dal Decreto-Legge 111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno; sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro).

5. La certificazione verde Covid-19 dovrà essere esibita in formato digitale (PDF scaricato dal sito <https://www.dgc.gov.it/web/>, app IO, app Immuni) o cartaceo.

6. Per tutto il personale in servizio, la procedura di controllo avverrà tramite l'app "Verifica C19" o analogo idoneo strumento digitale, a cura dei collaboratori scolastici agli ingressi dei diversi plessi. Ai collaboratori verrà recapitata apposita lettera di incarico, come previsto dalla nota ministeriale prot. 1237 del 13/8/2021.

7. Ai docenti si ricorda che è bene presentarsi agli ingressi con anticipo rispetto all'inizio dell'orario di servizio, perché il controllo del Green Pass non rientra nell'orario di lavoro.

8. Per velocizzare la procedura di controllo ed evitare ritardi e possibili assembramenti, si prega di presentarsi già con la certificazione pronta ad essere esibita e verificata.

9. Il personale addetto annoterà su apposito registro giornaliero i seguenti dati: cognome e nome, ora della verifica.

10. Gli incaricati chiederanno l'esibizione di un documento di identità se non riconoscono direttamente la persona.

11. Non devono essere consegnate in alcun caso copie cartacee o digitali del Green Pass o di documenti di identità.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra o l'eventuale esito negativo del controllo comportano l'impossibilità di accedere agli edifici scolastici. L'assenza è considerata ingiustificata, con conseguente segnalazione alla RTS per detrazione dell'importo corrispondente alla giornata di stipendio e irrogazione della sanzione amministrativa da €400 a €1000. A decorrere dal quinto giorno di assenza di questo tipo, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Eleonora Schiavo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, d.lgs n°39/1993